



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

1[^] SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Alessandra Trementozzi, all'udienza del 18/09/2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 26572 del Ruolo Generale dell'anno 2011 vertente tra

ALFONSI LUCILLA, AMICI STEFANIA, ARGENZIANO MARCO, ATZORI SIMONE, AVALLONE ANTONIO, BORDONI PAOLA, BOTTARI CARLA, BRUNORI CARLO ALBERTO, CANNELLI VALENTINA, CARLUCCIO ROBERTO, CASTELLO BARBARA, CHIAPPINI STEFANO, CHIARALUCE LAURO, CIACCIO MARIA GRAZIA, CIANCHI ANTONELLA, COLASANTI MARCO, COLINI LAURA, D'AJELLO CARACCILO FRANCESCA, D'ANASTASIO ELISABETTA, DAMIANI KATIA, DE RITIS RICCARDO, DEL GAUDIO PIERDOMENICO, DI GIULIO GIUSEPPE, DI STEFANO RAFFAELE, ESPOSITO ALESSANDRA, FICELI PIETRO, FACASSI UMBERTO, GIANNETTO RISSETTA, GRAZIANI LAURA, IMPROTA LUIGI, LA FRATTA CRISTINA, LA TORRE DIANA, LISI ARIANNA, LOMBARDI ANNA MARIA, LOMBARDO VALERIO, LORITO STEFANO, MACRI' PATRIZIA, MARIANO SOFIA, MARINARO GIUDITTA, MISITI VALERIA, MONNA STEPHEN, MORETTI VALERIA, MORETTI MILENA, MORO MARCO, MUSACCHIO MASSIMO, MUSCARI GIOVANNI, NICOLOSI IACOPO, PIETRANTONIO GRAZIA, PIGNATELLI ALESSANDRO, PIZZINO LUCA, PUCCI STEFANO, ROMANO VINCENZO, SCOGNAMIGLIO LAURA, SGROI TIZIANA, SPINETTI CLAUDIA, TIBERTI MARA MONICA, TOLOMEI CRISTIANO, TRASATTI ELISA, URBINI STEFANO, VALVONA ANNA MARIA, VANNOLI PAOLA, VENUTI

ALESSANDRA, VINCIGUERRA SERGIO e VOLPE MANUELA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Bergamo 3, presso lo studio degli avv.ti Amos Andreoni e Pasquale Freddino che li rappresentano e difendono giusta procura in atti

RICORRENTI

e

INGV - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21 luglio 2011 ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di prestare servizio come ricercatori presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quantomeno a partire dal 2004, in forza di svariati successivi contratti di lavoro subordinato a tempo, chiedevano l'accertamento del proprio diritto ad essere stabilizzati ai sensi dell'art. 1, comma 519 e segg., legge 296/2006 e la condanna dell'Istituto convenuto alla stipula dei relativi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dalla domanda di stabilizzazione, ovvero dalla data ritenuta di giustizia, con riconoscimento ai fini giuridici economici della pregressa anzianità. In subordine chiedevano, previa accertamento della illegittimità delle reiterate assunzioni a termine, dichiararsi la conversione dei rapporti di lavoro a termine e l'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro tempo indeterminato sin dal 1 aprile 2009. In via ulteriormente gradata, chiedevano la condanna dell'Istituto al risarcimento del danno subito a causa della mancata stabilizzazione e della futura cessazione dei rapporti di lavoro, da liquidarsi in misura pari a 20 mensilità di retribuzione ovvero nella misura di giustizia.

Si costituiva l'Istituto convenuto resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Sollevata d'ufficio la questione di competenza territoriale e liberamente interrogati i ricorrenti presenti in aula, all'odierna udienza, all'esito del deposito di note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa.

Preliminarmente deve darsi atto che, con separata ordinanza, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale relativamente alla posizione dei ricorrenti D'Alema Ezio, Gervasi Anna e Santarelli Lucia.

Nel merito il ricorso è infondato e deve trovare rigetto.

Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, i processi di stabilizzazione, finalizzati ad eliminare precariato venutosi a creare a seguito della violazione delle prescrizioni di cui all'art. 36 D.Lgs 156/2001, sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni, così come disposto dall'art. 6 del medesimo D.Lgs e dal D.M. n. 7 del 30.4.2007 (vd. Cass. n. 1778 del 26.1.2011).

Dispone l'art. 1, co. 519 della legge n. 296/06 che "Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni anche non continuativi, o che consegue tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanze, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate

secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, ti. 449, e successive modificazioni'.

Il successivo comma 520, dispone che: 'Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concedo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.'.

In base all'art. 39, co. 3, ter, della legge n. 449/97: "Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna".

In conformità a tale previsione, con Decreto Ministeriale n. 7 del 30.4.2007, è stato previsto che la stabilizzazione può intervenire solo ove sia accertata la vacanza in organico della qualifica da assumere.

Al contrario gli stessi ricorrenti deducono che l'Istituto convenuto non è mai riuscito a concludere il processo di stabilizzazione per l'insussistenza di vacanze disponibili nella dotazione organica (vd. cap. 10, pag 18 e segg. del ricorso).

In conformità a quanto ribadito dalla S.C. "Le riferite disposizioni di legge consentono di fissare i seguenti principi:

a) i processi di stabilizzazione (tendenzialmente rivolti ad eliminare il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36), sono effettuati nei limiti della disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6);

b) (...);

c) conseguentemente, le amministrazioni, con riguardo al personale da stabilizzare che ha già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale" (è questa l'ipotesi che ricorre nel caso di specie), non "bandiscono" concorsi, ma devono limitarsi a dare "avviso" della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda;

d) la legge, quindi, non attribuisce all'amministrazione il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendosi procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità.

e) la regolamentazione legislativa, pertanto, sottraendo le procedure di "stabilizzazione" all'ambito di quelle concorsuali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nonché alle ipotesi "nominate" di poteri autoritativi nell'ambito del lavoro pubblico (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), colloca le controversie inerenti a tali procedure nell'area del "diritto all'assunzione" di cui all'art. 63, comma 1" (così testualmente Cass. n. 16041 del 7.7.2010 proprio in un caso relativo all'assunzione di ricercatori, tecnologi, ecc.)".

Neppure è invocabile, ai fini del superamento del vincolo di dotazione organica, il disposto dell'art. 5, comma 2 del CCNL, atteso che la possibilità di procedere al stabilizzazione è attribuita alle sole amministrazioni degli enti pubblici di ricerca abilitate a bandire concorsi per posti a tempo indeterminato "entro i limiti del fabbisogno di personale".

Del tutto inconferenti sono poi le argomentazioni relative al diritto comunitario, considerando che le stesse si riferiscono alla ben diversa questione della successione di contratti a termine e alla necessità di adeguate sanzioni finalizzate a prevenire gli abusi; on si vede come tali argomentazioni possono essere utilizzate al fine di ravvisare il diritto dei lavoratori alla stabilizzazione ed alla costituzione del rapporto di lavoro con uno Stato membro.

In ogni caso è incontrovertito che i ricorrenti sono stati tutti ripetutamente assunti con contratti a termine per periodi superiore al limite di 36 mesi previsto dalla legge 247/2007.

A prescindere dalla legittimità delle reiterate assunzioni deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, nell'ambito dei compiti di nomofilachia ad essa devoluti, ha enunciato, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, i seguenti principi diritto:

“Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, nel riconoscere il ricorso al contratto a termine e ad altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico, ha valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva con l'attribuire alla stessa una più accentuata rilevanza rispetto al passato, ma nello stesso tempo ha rimarcato l'innegabile differenza esistente tra forme contrattuali

nell'area del pubblico impiego seppure privatizzato ed in quella del lavoro privato. Ne consegue che la suddetta norma si configura come speciale in ragione di un proprio e specifico regime sanzionatorio, che - per escludere la conversione in un contratto a tempo indeterminato e con il risultare funzionalizzato a responsabilizzare la dirigenza pubblica nel rispetto delle norme imperative in materia nonché a risarcire i danni che il lavoratore dimostri di avere subito per la violazione delle suddette norme - risulta alternativo a quello disciplinato dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 5, escludendone in ogni caso l'applicazione.

La giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea - di recente ribadita da una ulteriore pronunzia (Corte giust. 1 ottobre 2010, causa C-3/10, Affatato) - porta ad escludere nell'area del pubblico impiego seppure privatizzato l'applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 368, art. 5, dal momento che nel nostro assetto ordinamentale si rinviene, con le disposizioni di cui al D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 165, art. 36, un sistema sanzionatorio capace - in ragione di una più accentuata responsabilizzazione dei dirigenti pubblici e del riconoscimento del diritto al risarcimento di tutti i danni in concreto subiti dal lavoratore - di prevenire, dapprima, e sanzionare, poi, in forma adeguata l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato” (Cass. n. 392 del 13.1.2012 e, in senso conforme, Cass. 14350/10).

Dunque la eventuale illegittimità delle assunzioni a termine non può determinare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, ma al più determinare l'insorgenza di un diritto al risarcimento del danno.

Ma anche tale domanda deve trovare rigetto infatti i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno ai sensi del citato articolo 36 conseguente alla futura cessazione del rapporto di lavoro a termine. In sostanza hanno chiesto a questo giudicante di liquidare un danno non ancora verificatosi che deriverà dalla futura cessazione di contratti a termine. Inoltre non hanno in alcun modo indicato l'ammontare di questo futuro danno né fornito criteri per la

determinazione dello stesso, limitandosi a richiamare l'orientamento di una parte della giurisprudenza secondo cui il danno subito dovrebbe comunque sempre identificarsi la perdita del posto di lavoro derivante dalla violazione di norme imperative. In realtà in una analoga fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che -dopo aver premesso che il D.Lgs. n. 165 del 2001, citato art. 36 ha inteso garantire il lavoratore interessato al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative - ha poi respinto la domanda in quanto la prospettazione del danno da parte della parte ricorrente non risultava supportata da elementi di riscontro probatorio, per essere ancorata ad una eventualità non verificata e ad occasioni di lavoro che si sarebbero potute verificare in futuro (vd. Cass. 392/2012).

In particolare, secondo la suddetta pronuncia *“Nel ricorso si censura tale punto della decisione di merito sul presupposto che il danno era nel caso di specie in re ipsa, dovendosi quindi il dipendente ritenersi esentato dal relativo onere probatorio. Tale assunto però appare contrario ad un costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il risarcimento dei danni scaturenti dal rapporto lavorativo - quale ad esempio il danno biologico o quello di perdita di chance - va provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento e, quindi, anche attraverso la prova per presunzioni, sottoponendo alla valutazione del giudice precisi elementi in base ai quali sia possibile risalire attraverso un prudente apprezzamento alla esistenza dei danni denunciati (cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972 ed in precedenza Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006 n. 6572)”* (così testualmente Cass. 392/2012 cit.).

Nel caso in esame i ricorrenti hanno chiesto il “... risarcimento del danno – genericamente previsto dall’art. 36 TU n. 165/01 – conseguente alla futura cessazione del rapporto di lavoro a termine” (vd. cap. F pagg. 90 e segg. del ricorso introduttivo). Null’altro è stato dedotto sul lamentato danno, essendosi parte ricorrente profusa nelle argomentazioni relative alla determinazione del quantum. In realtà è evidente che il danno conseguente alla futura cessazione dei rapporti ancora non si è verificato, risultando i ricorrenti attualmente tutti in servizio presso la sede di Roma (vd dichiarazione allegata alle note

autorizzate). Non essendo possibile il nostro ordinamento liquidare un danno futuro non ancora verificatosi, la domanda non può che trovare rigetto.

La difformità della presente pronuncia rispetto a quanto argomentato da altro giudice di questa stessa sezione nella sentenza n. 12467 del 4 luglio 2012 (allegata alle note autorizzate) consente di ravvisare gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali fra le parti.

Roma, 18/09/2012.

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Tremontozzi